



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 25

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

66<sup>a</sup> seduta: martedì 4 febbraio 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 7
BOCCHINO (M5S) . . . . .	4
* MONTEVECCHI (M5S) . . . . .	6
TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	3, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	8

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00459, presentata dal senatore Bocchino e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, come osservato dagli onorevoli interroganti, in merito alle regole da applicare alla cosiddetta «monetizzazione» delle ferie non godute nel corso dell'anno scolastico da parte del personale della scuola a tempo determinato, sono emersi nell'ultimo anno alcuni dubbi interpretativi, dovuti alla successione di due interventi normativi ravvicinati nel tempo: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (il cosiddetto decreto sulla *spending review*) e la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

In particolare, l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto una disciplina particolarmente rigorosa, vietando la monetizzazione delle ferie per tutti i dipendenti pubblici, compreso quindi il personale della scuola. Su questa disciplina è poi intervenuto l'articolo 1, comma 55, della citata legge n. 228 del 2012, che ha introdotto invece una deroga a tale divieto per il personale scolastico a tempo determinato: per questo personale, che può fruire delle ferie in un periodo più limitato, è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli, di sospensione dell'attività didattica, in cui gli è consentito fruirne. La successione di tali interventi ha creato dubbi in merito alla disciplina applicabile nel periodo compreso tra il mese di luglio 2012, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95, e il 1° gennaio 2013, data dalla quale si applica la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 228 del 2012.

Tali dubbi sono stati risolti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota del 4 settembre 2013, citata anche dagli onorevoli interroganti, che ha chiarito che la deroga introdotta dalla legge n. 228 si applica dal 1° gennaio 2013 e che, pertanto, nel periodo compreso tra il 7 luglio 2012 e il 31 dicembre dello stesso anno rimane vigente il divieto di monetizzazione di cui al decreto-legge n. 95.

Le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 giugno 2013 e del 6 settembre 2013, citate dagli onorevoli interroganti, riguardano l'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per il pagamento delle ferie non fruita, ma non forniscono istruzioni riguardo al periodo per il quale è possibile la monetizzazione, né prendono posizione sull'interpretazione delle citate disposizioni.

Non sussiste, pertanto, la paventata contraddizione tra l'operato dei due Dicasteri: la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha invece avuto cura di informare gli uffici territoriali e tutti i dirigenti scolastici dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia.

Non sembrano dunque necessari ulteriori interventi per chiarire il quadro normativo.

BOCCHINO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta e per l'*excursus* sulla vicenda, ma ci troviamo, purtroppo, dinanzi ad un altro «pasticciaccio» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Non sono soddisfatto della risposta, perché la confusione che si è generata – che ha visto la pubblicazione di tanti articoli su riviste specializzate, oltre ad aver determinato tutta una serie di ricorsi e contenziosi – è un dato di fatto. Tale confusione in un certo senso è stata, tra l'altro, anche un po' alimentata da alcune note ministeriali nelle quali si forniscono interpretazioni contrastanti.

Mi riferisco, in particolare, alla differenza fra l'informativa sindacale diffusa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel giugno 2013 – in cui, pur senza indicazione di termini, si prevedono tutti gli adempimenti per il pagamento delle ferie, almeno per le supplenze brevi – e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, del settembre 2013, che di fatto smentisce l'informativa sindacale, ponendo invece dei paletti molto stretti per quanto riguarda la monetizzazione. Da non dimenticare poi la successiva nota del Ministro dell'istruzione, pochi giorni dopo, in cui il dirigente firmatario sembra addirittura non aver visto la nota del Ministero dell'economia, proseguendo sulla linea del pagamento delle ferie per le supplenze brevi. Di fatto, quindi, una confusione c'è e, come dicevo, è stata in effetti alimentata dalle varie note ministeriali tra loro contrastanti.

Per quanto ci riguarda, siamo convinti che il comma 56 della legge di stabilità parli chiaramente e che le disposizioni limitative del pagamento delle ferie valgano, in realtà, soltanto a partire dal 1° settembre 2013. Il comma 56 prevede, infatti, che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni che stabiliscono le limitazioni al pagamento sono disapplicate dal 1° settembre 2013, per cui è chiaro che l'intero anno scolastico 2012-2013 si pone al di fuori delle norme della cosiddetto *spending review*, con il risultato che per quel periodo le ferie vanno monetizzate. Tutt'al più potrebbe essere in dubbio il pagamento per il primo semestre, ma

qualsiasi interpretazione della norma dovrebbe portare effettivamente ad una monetizzazione di gran parte delle ferie.

Da parte nostra, dunque, sollecitiamo il Ministero a prendere posizione al riguardo.

Colgo infine l'occasione per annunciare la presentazione di due disegni di legge nei due rami del Parlamento, che hanno lo scopo di sbloccare la situazione relativa all'anno scolastico 2012-2013, fermo restando che, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 – ahinoi – varranno comunque tutte le disposizioni contenute in quelle norme limitative, per cui le ferie non godute non saranno pagate, sulla base di una scelta che riteniamo ingiusta, anche se in questo caso almeno non ci sono dubbi interpretativi.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00544 e 3-0054, presentate dalla senatrice Montevicchi e da altri senatori, alla quali il Sottosegretario risponderà congiuntamente.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Rispondo congiuntamente alle due interrogazioni 3-00544 e 3-00545, presentate dagli stessi onorevoli interroganti sullo stesso tema, ovvero sulle procedure di designazione degli organi di governo dell'Accademia di belle arti di Bologna, questione che è stata già discussa in questa Commissione il 15 ottobre scorso.

Come assicurato già in quell'occasione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha effettuato ulteriori approfondimenti, dai quali peraltro non sono emerse significative novità rispetto a quanto precedentemente illustrato: tali designazioni sono state effettuate nel rispetto delle norme applicabili.

In particolare, per quanto riguarda il Presidente, ricordo che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, ne prevede la designazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro una terna di soggetti designata dal consiglio accademico. Così è avvenuto per la designazione del professor Roversi Monaco, scelto dal Ministero tra i tre candidati individuati dal consiglio accademico. Le presunte irregolarità, che avrebbero accompagnato l'individuazione della terna di candidati sottoposta al Ministero, non hanno trovato riscontro.

Quanto, invece, al direttore dell'Accademia, l'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che esso sia eletto dal personale docente e dal personale che affianca i docenti. Inoltre, l'articolo 4 dello stesso decreto specifica che gli organi delle istituzioni dell'Alta formazione, artistica e musicale (AFAM) durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Il professor Mauro Mazzali è stato eletto nel luglio 2011 e, con provvedimento del 5 agosto dello stesso anno, il Ministro *pro tempore* gli ha conferito l'incarico triennale, che scadrà nell'ottobre 2014.

La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, citata dagli onorevoli interroganti, riguarda una precedente tornata elettorale, svoltasi nel 2009, dalla quale l'interessato era stato escluso in quanto aveva già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. Tale impedimento, invece, non sussisteva con riferimento all'elezione svoltasi nel luglio 2011, in quanto il professor Mazzali, proprio in ragione dell'esclusione dalla precedente consultazione, dal 2009 al 2011 non ha ricoperto la carica di direttore dell'Accademia.

Segnalo poi che, a seguito dell'ispezione compiuta dall'Ispettorato generale di finanza, ai sensi della legge n. 196 del 2009, non sono state comunicate al Ministero irregolarità amministrativo-contabili e che da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non sono pervenute ulteriori richieste di informazioni riguardo all'appalto per i lavori di ristrutturazione dell'aula magna, né, infine, il Ministero ha ricevuto nuove segnalazioni di difficoltà organizzative o di tensioni tra gli organi di governo.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, nonostante le due interrogazioni siano state accorpate, in realtà si riferivano a due episodi diversi, avrei quindi preferito ricevere due risposte più articolate in merito ad entrambi i quesiti, anche se essi fanno riferimento alla medesima Accademia.

Per quanto riguarda la nomina del professor Roversi Monaco, il Sottosegretario ha giustamente citato il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che è stato modificato da una sentenza del Consiglio di Stato. Ciò detto, non ho però ancora ricevuto risposta in ordine al fatto che da una lettera protocollata giunta al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, emerge la formale segnalazione di presunte irregolarità nelle procedure di nomina, effettuate senza la presentazione di *curricula*.

Al riguardo torno a ribadire che non ho ancora ricevuto una risposta, per questa ragione mi dichiaro completamente insoddisfatto e mi riservo di presentare un'ulteriore interrogazione al fine di chiarire il motivo per cui quella lettera ricevuta dal Ministero e protocollata non sia stata presa in considerazione o quantomeno non si sia stata sospesa la nomina in attesa delle opportune verifiche. Tale nomina è stata invece tranquillamente resa pubblica il 5 o 6 di agosto, laddove la lettera di segnalazione protocollata è datata 30 luglio o 1° di agosto.

Per quanto riguarda la posizione del direttore, credo che il ricorso presentato dal professor Baccileri sia più recente e non risalga al momento in cui il direttore Mazzali è stato nominato per la seconda volta consecutivamente. Tuttavia, dal momento che non ho con me i dati, mi riservo di approfondire ulteriormente questo aspetto.

Quello che invece nell'ambito di un'ulteriore interrogazione chiederò di chiarire riguarda lo stato delle verifiche, se cioè siano stati effettuati seri riscontri in ordine alla gestione dell'Accademia, che mi risulta presen-

tare non pochi problemi. Non posso quindi che dichiararmi assolutamente insoddisfatta della risposta anche per quanto riguarda questo secondo caso.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BOCCHINO, BATTISTA, BLUNDO, VACCIANO, MUSSINI, MORRA, SERRA, MONTEVECCHI, CAMPANELLA, PEPE, FUCKSIA.  
– *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola del 29 novembre 2007, tuttora vigente, le ferie dei supplenti sono regolate dall'articolo 19, comma 2, che recita testualmente: «Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». Pertanto, fino a giugno 2012, era regolare prassi, al termine di ogni supplenza, liquidare al supplente le ferie maturate e non godute;

considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetta *spending review*) introduce all'art. 5, comma 8, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi relativi alle ferie per i dipendenti pubblici; successivamente la legge 29 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), all'articolo 1, comma 55, afferma nello specifico che all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Inoltre, il successivo comma 56 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, siano disapplicate dal 1° settembre 2013;

si rende pertanto evidente che le ferie dei precari riferite all'anno scolastico 2013-2014 non siano più definite, com'è accaduto fino a oggi, dall'articolo 19 del contratto collettivo comparto scuola 2006-2009, ma dal comma 55 della citata legge n. 228 del 2012;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

l'interpretazione letterale delle citate normative induce a sostenere che l'intero anno scolastico 2012/2013 sia ancora regolato dalle precedenti norme contrattuali e che quindi tutte le ferie maturate debbano ancora essere liquidate ai supplenti che non avevano, in realtà, alcun obbligo a richiederle nei giorni di sospensione delle lezioni e non possono quindi vedersene assegnate d'ufficio;

al termine delle lezioni, il Ministero ha pubblicato l'informativa sindacale prot. n. 3753 del 13 giugno 2013 a firma del direttore generale dell'ufficio bilancio, dottor Filisetti, in cui testualmente si legge: «La direzione Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l'avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal Ccnl cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto. Analogamente, la liquidazione ed il compenso sostitutivo per le ferie non fruito dal personale docente ed Ata, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ragionerie dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari»;

a tale informativa è seguito, quindi, il pagamento da parte delle scuole delle ferie dei supplenti brevi che non ne avevano espressamente richiesto la fruizione, somme da liquidare entro giugno 2013. Le scuole, a questo punto, attendevano indicazioni dalle ragionerie territoriali circa le modalità tecniche di analoga liquidazione per i supplenti annuali;

peraltro, la nota del 4 settembre 2013 n. 72696 del Ministero dell'economia e delle finanze smentisce l'informativa sindacale del Ministero dell'istruzione del giugno precedente, affermando che la favorevole previsione contrattuale contenuta nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale era stata già disapplicata a far data dall'entrata in vigore della *spending review*;

l'ulteriore nota del Ministero dell'istruzione datata 6 settembre 2013 n. 1204 (divulgata a 2 soli giorni dalla nota del Ministero dell'economia), nel sollecitare le scuole a terminare i pagamenti dei supplenti brevi ribadisce che: «la risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessaria per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto», riproponendo di fatto lo stesso testo di giugno 2013 e non tenendo in alcun conto la nota del Ministero dell'economia;

considerato infine che in conseguenza della contraddizione tra quanto nel merito sostenuto dai due Ministeri, si sono delineate diverse linee interpretative da parte dei dirigenti scolastici che distinguono fra periodi non monetizzabili in assoluto e periodi monetizzabili solo in parte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto fin qui esposto e se non voglia intervenire con sollecitudine per chiarire l'esatta appli-

cazione della norma contrattuale, consentendo il pagamento delle ferie non fruita dai supplenti annuali che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013;

se non ritenga, inoltre, opportuno attivarsi, anche con provvedimenti normativi, al fine di ripristinare lo *status quo ante* la cosiddetta «spending review», per consentire l'applicazione dell'articolo 19 del vigente contratto collettivo nazionale, al fine di tutelare soggetti quali i precari della scuola, a giudizio degli interroganti già pesantemente penalizzati dalle politiche del lavoro perpetrate nel corso dell'ultimo decennio.

(3-00459)

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella città di Bologna ha sede l'accademia di belle arti, istituzione di alta cultura che compone, in conformità ai trattati comunitari, il sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale promosso e riconosciuto dall'art. 33, comma sesto, della Costituzione, così come affermato nello statuto dell'accademia medesima;

da un articolo di «la Repubblica» datato 9 agosto 2013 gli interroganti apprendono che il TAR dell'Emilia-Romagna, accogliendo il ricorso presentato dall'allora direttore dell'accademia uscente Adriano Baccilieri, ha depositato una sentenza secondo la quale l'attuale direttore professor Mauro Mazzali, non si sarebbe potuto candidare per concorrere all'incarico che gli venne poi assegnato, avendo già ricoperto per 2 volte tale ruolo;

considerato che:

a giudizio degli interroganti, data la recente pronuncia del TAR, l'attuale direttore professor Mauro Mazzali ricopre all'interno dell'istituto un ruolo da ritenersi illegittimo;

recentemente si sono verificati episodi che a parere degli interroganti hanno causato un danno all'immagine dell'accademia di belle arti di Bologna, già oggetto dell'interrogazione della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo 3-00374, in cui la figura di Mazzali risulta coinvolta, culminati nel deposito di un esposto presso la Procura competente da parte dell'allora rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel consiglio di amministrazione dell'accademia, Alberto Agazzani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, alla luce della recente pronuncia del TAR dell'Emilia-Romagna, ritenga che la posizione ricoperta dall'attuale direttore dell'accademia di belle arti di Bologna sia da ritenersi legittima;

se non consideri, alla luce delle numerose irregolarità sollevate, di dover adottare le opportune iniziative per provvedere al commissariamento dell'istituto.

(3-00544)

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella città di Bologna ha sede l'accademia delle belle arti (ABA), istituzione di alta cultura che compone, in conformità ai trattati comunitari, il sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale promosso e riconosciuto dall'art. 33, comma sesto, della Costituzione, così come affermato nello statuto dell'accademia medesima;

l'accademia è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo nelle forme stabilite dalla legge e, pertanto, è assoggettato alle disposizioni normative disciplinanti il settore, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003; tale decreto è stato oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, Sez. VI, con propria decisione del 17 maggio 2005, n. 4923, ed in particolare l'art. 5 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva che il presidente venisse nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione professionale e manageriale proposta dal Ministro stesso;

il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione contrastasse con il principio di autogoverno del corpo docente riconosciuto dalla Corte costituzionale come cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione;

a seguito della decisione del Consiglio di Stato, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 è stato modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006, prevedendo che il presidente sia nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale;

sulla nuova formulazione dell'art. 5 il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo con propria decisione n. 3157 del 25 luglio 2006, ritenendo la medesima rispettosa del dettato costituzionale e conforme alle pronunce della Corte costituzionale espresse sul punto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 22 luglio 2013 si è svolta la seduta del consiglio accademico dell'accademia a designare la terna di nomi entro cui il Ministro deve individuare il presidente; seduta nel corso della quale, come è riscontrabile nel verbale di cui alla delibera del consiglio accademico n. 31/2013, dopo aver dato atto della presentazione di 4 candidature si afferma

che «il Consiglio Accademico procede ad unica votazione palese per alzata di mano dei 3 nominativi (...) precedentemente individuati», senza dare alcun dettaglio in ordine alle procedure con cui si sono individuati i 3 nominativi medesimi;

tale nomina è stata contrassegnata da punti d'ombra e vizi procedurali in violazione alle norme di fonte primaria dell'ordinamento giuridico italiano: la Costituzione, nonché lo statuto dell'accademia di Bologna;

in particolare venivano rilevati vizi, *in primis*, alla designazione dello storico d'arte Fabio Roversi Monaco a presidente, *in secundis*, la revisione delle procedure per la nomina di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006 e nel rispetto dell'autonomia dell'ente prescritto *ex art.* 33 della Costituzione;

quanto all'omessa presentazione dettagliata dei *curricula* dei candidati, già in data 23 luglio 2013, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dal corpo docente con cui si sarebbe rilevata una sensibile ingerenza da parte del direttore dell'accademia professor Mauro Mazzali in ordine alla scelta dei nominativi da designare e trasmettere al Ministro per susseguente nomina, il presidente dell'accademia avrebbe avviato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. e), dello statuto un'indagine amministrativa interna finalizzata a verificare la fondatezza dei rilievi segnalati;

la designazione della terna risulterebbe essere stata condotta prevalentemente dal direttore, indirizzando la scelta dei nomi da inserire nella terna, anche con modalità che sarebbero attualmente oggetto sia di un'indagine interna all'ente che di approfondimenti da parte dei componenti del consiglio di amministrazione di nomina ministeriale;

a giudizio degli interroganti le modalità di scelta della rosa dei candidati, tra i quali il professor Emiliani ed il dottor Felicori, potrebbero configurare una preordinata forma di selezione volta a determinare la nomina di Roversi Monaco, lesive di quel principio di autogoverno e di autonomia del corpo docente a presidio del quale è intervenuto il Consiglio di Stato nella citata decisione n. 4923;

tale comportamento evidenzerebbe un'omissione circa la preliminare verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di candidabilità dei concorrenti alla nomina di presidente dell'accademia di Bologna;

considerato che, a parere degli interroganti, il danno d'immagine che la vicenda ha suscitato non ha lasciato indifferente quanti credono nella trasparenza e nel rigore del rispetto delle procedure delle amministrazioni dello Stato, tanto da sollecitare rimostranze da più direzioni, non ultima la sensibilità in tema di trasparenza della pubblica amministrazione più volte stigmatizzata dagli interroganti,

considerato inoltre che in data 15 ottobre 2013, nel corso della seduta della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00374 relativa alle modalità di designazione di Fabio Roversi Monaco a presidente dell'accademia di belle arti di Bologna, il Sottosegreta-

rio di Stato Rossi Doria ha dichiarato: «L'onorevole interrogante ha riportato notizie apparse su alcuni organi di stampa che hanno sollevato perplessità sulle modalità attraverso le quali il Consiglio accademico ha individuato la terna di candidati da proporre al Ministro, perplessità scaturite soprattutto dalle dichiarazioni di un componente del Consiglio di amministrazione. A seguito di ciò il Ministero ha chiesto all'istituzione coinvolta ulteriori chiarimenti» ed ancora «Il Ministero continuerà comunque a effettuare ogni opportuno approfondimento sulla vicenda e, nei limiti delle proprie attribuzioni, valuterà eventuali interventi per salvaguardare il buon andamento di un'istituzione di indubbio prestigio»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, abbia intrapreso ogni opportuno approfondimento sulla vicenda e quali siano le ulteriori notizie di cui sia venuto a conoscenza.

(3-00545)





